



* 0 0 0 0 3 2 5 6 7 3 *

Faenza, 1 febbraio 2011

Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16 e di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in genere da parte di chiunque.

IL SINDACO

- Considerato che le forze dell'ordine, gli enti e le agenzie preposte alla rilevazione dell'alcolismo, segnalano che il consumo di alcol tra i minori è un fenomeno in crescita sia a livello nazionale che internazionale, e che va estendendosi tra i giovani in genere;
- Considerato che l'alcol rimane effettivamente il principale fattore di rischio sulle strade: la guida in stato di ebbrezza è, infatti, la causa primaria di incidenti stradali spesso mortali, che tra i giovani e i giovanissimi rappresentano la prima causa di morte;
- Considerato che per i giovanissimi il "bere" comporta un danno notevolissimo alla loro salute, perché essi sono i più vulnerabili agli effetti negativi dell'alcol, data la minore capacità dell'organismo giovanile a metabolizzare e smaltire l'alcol ingerito;
- Rilevato che sul territorio comunale si verificano problemi di sicurezza urbana, correlati all'assunzione ed all'abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di minori, i quali tengono comportamenti che oltre ad essere potenzialmente pregiudizievoli per il loro stato di salute individuale, possono arrecare danni gravissimi agli altri utenti della strada, alla circolazione dei veicoli e al traffico in generale, condizionando anche il normale svolgimento della vita dei cittadini a causa dei rumori e degli schiamazzi in genere provocati da persone che eccedono nell'uso dell'alcol;
- Dato atto che le norme vigenti (art.689 c.p.) vietano la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;
- Dato, altresì, atto che il legislatore con l'art. 186-bis del Codice della Strada ha recentemente introdotto importanti modifiche finalizzate a contenere il consumo di alcol per i minori di anni 21, per i neopatentati e per chi esercita l'attività professionale di trasporto e a vietarlo per i minori di anni 18 nel momento in cui esercitano la guida, a testimonianza dell'attenzione al problema dell'abuso di alcol tra i giovani;
- Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale correlati all'alcolismo in età giovanile e la necessità di intervenire per cercare di limitare al massimo il fenomeno tra i giovani e i giovanissimi in particolare, che frequentano assiduamente alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che sono soliti acquistare bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari;
- Ritenuto necessario prevedere, in aggiunta alle norme vigenti, il divieto di detenzione a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto per conto e la consegna nei confronti dei minori di anni 16, oltre al consumo e alla cessione a qualunque titolo, da parte di chiunque, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 16 anni effettuato in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonché nei locali dei circoli privati con somministrazione ai soci;
- Vista la notevole affluenza di pubblico che caratterizza l'attività di alcuni pubblici esercizi del territorio faentino e considerato, inoltre, che la modalità di somministrazione praticata da detti esercizi si concretizza in molti casi nella vendita per asporto di bevande (in particolare di bevande

- alcoliche) in bottiglie di vetro o lattine o contenitori simili (a questa fattispecie concorrono anche gli esercizi commerciali del settore alimentare);
- Rilevato che in molti casi le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori (bottiglie di vetro e lattine) vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo, e costituiscono fonte di pericolo per le persone che abitano in queste zone, e per tutti coloro che vi transitano, oltre ad aggravare i costi del servizio di pulizia urbana sostenuto da tutti i cittadini;
 - Viste le segnalazioni dei cittadini e degli organi preposti al controllo e all'igiene urbana in ordine al descritto fenomeno dell'abbandono indiscriminato di bottiglie e contenitori vari;
 - Considerato il grave pregiudizio che si arreca al decoro urbano, che si concretizza prevalentemente in orario notturno, anche con comportamenti che in alcuni casi innescano danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato;
 - Rinvenute ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato del vetro e delle lattine al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che per prevenire e contrastare situazioni di potenziale intralcio alla pubblica viabilità, alla fruibilità in sicurezza delle aree adiacenti ai luoghi in cui avviene la somministrazione e la vendita di bevande;
 - Ritenuto di dover garantire ai titolari degli esercizi pubblici la possibilità di poter effettuare all'interno degli esercizi e nelle aree pubbliche adiacenti, oggetto di concessione di occupazione, la mescolta delle bevande in bicchieri e bottiglie di vetro, fermo stando l'obbligo per l'avventore di non abbandonare all'esterno i bicchieri di vetro e i contenitori di qualunque tipologia in genere;
 - Considerata la necessità di dover prevedere un consistente intervallo di tempo tra la pubblicazione del presente atto e la sua effettiva entrata in vigore, stante la necessità di pubblicizzare adeguatamente le disposizioni in esso contenute;
 - Richiamato l'art. 54 della legge 120/2010, che introduce modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne, con la limitazione degli orari di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici in fascia notturna, finalizzata al contrasto, anche per questa via, del fenomeno dell'abuso nell'assunzione di sostanze alcoliche e delle "stragi del sabato sera";
 - Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), come novellato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e convertito con la legge 125/2008, in base al quale i provvedimenti adottati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sono comunicati preventivamente al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - Visto l'art. 2, lettera b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

ORDINA

Ad integrazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 previsto dall'art.689 del Codice Penale, nel territorio del Comune di Faenza:

- 1) è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 16; il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici;
- 2) è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte dei minori di anni 16 in luoghi pubblici, o aperti, ovvero esposti al pubblico;

- 3) è, inoltre, vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici;
- 4) è fatto divieto assoluto di abbandono di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, lattine e contenitori di bevande in genere costituiti di plastica, carta, pet e similari da parte di chiunque.

Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 150.00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 335 del 30 Settembre 2008.

In caso di reiterazione delle violazioni sopra elencate commesse dall'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio da uno a sette giorni. Ai fini delle presenti disposizioni si ha reiterazione quando nei due anni successivi alla commissione di una violazione delle disposizioni contenute nel presente atto, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa specie.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, ed entrerà in vigore il giorno 1 marzo 2011 e resterà vigente sino alla sua espressa revoca, qualora cessino i presupposti che ne hanno motivato l'adozione.

Si da atto che ai sensi dell'art. 6 del DL n.92 del 23.05.2008, convertito in Legge n.125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ravenna, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Si dispone che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale di Faenza e al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare in ottemperanza all'art.54 c.9 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.8 del DL 12.11.2010, n.187, convertito in Legge dall'art.1 c.1 della Legge 17.12.2010, n.217.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 1 febbraio 2011

Il Sindaco
Dott. Giovanni Malpezzi

